

Decreto n. 225 del 30/04/2024

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Adozione di misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree nel territorio dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 19/2021, che assegna ai Servizi fitosanitari regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 478 del 25 agosto 2023 di "Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di *Popillia japonica* Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell'eradicazione";

VISTA l'ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 28 settembre 2023 che approva il Piano d'azione per gestire l'emergenza *Popillia japonica* Newmani in Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 come Servizio fitosanitario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 31 luglio 2023 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1° agosto 2026;

CONSIDERATA la necessità di definire i dettagli per l'applicazione di quanto previsto dal piano d'azione per gestire l'emergenza *Popillia japonica* Newmani in Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

- di adottare le misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia di cui al documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente decreto, all'Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale Ufficio Relazioni con il Pubblico per la relativa pubblicazione sul BUR;
- ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

Avverso il presente provvedimento e avverso le misure di cui al documento allegato è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 gg dalla data di pubblicazione dello stesso.

/ib

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO TONELLO

CODICE FISCALE: TNLPLA74H13Z103Y DATA FIRMA: 30/04/2024 16:49:58

 ${\tt IMPRONTA:}\ 4F5082BB6DB705D10B651337CAA0F8BF8635894074E9496E7A093982D9B36FAA$

8635894074E9496E7A093982D9B36FAAF31D105BE2FB9BC6BA8050BED9C57DA1 F31D105BE2FB9BC6BA8050BED9C57DA199B42A23BBC8DA6E0517668288240D2E 99B42A23BBC8DA6E0517668288240D2E810AF8FEB45207D7492ACB4139060677

Allegato

Misure fitosanitarie per la prevenzione e il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli Venezia Giulia





Sommario

Prer	messa	2
1.	. Contesto normativo di riferimento	2
2.	. Tassonomia e biologia	3
3.	. Potenziale diffusione	4
4.	. Piante ospiti	4
5.		
6.	. Delimitazione delle aree del focolaio di cui al DDS n. 478 del 25 agosto 2023	5
7.	. Prime misure fitosanitarie urgenti	6
8.	1 0 1 1 100 1	
	Indagini nell'area INDENNE	
	Monitoraggio nell'area DELIMITATA	6
	Analisi dei campioni	
9.		
	Misure di competenza esclusiva del Servizio Fitosanitario Regionale	
	Misure da applicare all'intera REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
	Misure da applicare alla ZONA INFESTATA	7
	Misure da applicare alla ZONA DOVE UFFICIALMENTE È STATA CONFERMATA LA PRESENZA	
	Misure da applicare alla ZONA CUSCINETTO	
	o. Ritrovamento da parte di persone esterne al Servizio Fitosanitario Regionale	
	1. Piano di formazione	
12	2. Campagna informativa	
	In tutta la Regione	
	Nell'intera AREA DELIMITATA	
	3. Valutazione e revisione delle misure	
	4. Violazione delle disposizioni	
	gato I - Elenco piante ospiti	
	gato II - Protocollo per la cattura massale	
	rotocollo per l'eradicazione mediante CATTURA MASSALE nelle zone dove ufficialmente è stata confern	
	resenza di Popillia japonica	
	gato III - Protocollo per l'intervento di eradicazione con il nematode entomopatogeno Heterorh	
	teriophora nella zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Popillia japonica	
	rotocollo per l'eradicazione con il NEMATODE ENTOMOPATOGENO Heterorhabditis bacteriophora nell	
do	ove ufficialmente è stata confermata la presenza di <i>Popillia japonica</i> a	12
	gato IV - Divieto di irrigazione dei prati infestati nel periodo giugno - agosto	
	Pefinizioni di prato infestato	
	efinizioni di irrigazione	
Alle	gato V – Trattamenti ammessi per derogare al divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati	14

Premessa

Il ritrovamento di *Popillia japonica* è avvenuto su vegetazione spontanea (*Oenothera* sp.): il giorno 6 luglio 2023 è stato ritrovato 1 esemplare dal personale della Stazione forestale di Cervignano del Friuli nel comune di Lignano Sabbiadoro (loc. Riviera) in una zona a ridosso dell'arenile.

L'area in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* è una particella di circa 8 ettari, catastalmente censita come bosco e in parte ricadente anche nella definizione di bosco secondo quanto previsto dalla LR 9/2007 art. 6. La particella si presenta come un ambiente retrodunale a pineta rada con ampie radure a vegetazione spontanea con al centro una scolina nella zona di bassura; il tutto attraversato da vari vialetti di accesso alla spiaggia.

La particella ha un terreno sabbioso con vegetazione spontanea che comprende specie particolarmente adatte allo sviluppo degli adulti di *Popillia japonica* tra cui *Oenothera* sp. (specie su cui sono stati rinvenuti quasi tutti gli esemplari) *Rubus* sp., *Convolvulus* sp. e *Populus* sp., oltre a svariate graminacee adatte allo sviluppo larvale.

In applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 come Servizio fitosanitario regionale.

1. Contesto normativo di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- Ordinanza nº 5 del 28 settembre 2023 del Servizio fitosanitario nazionale finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Popillia japonica* Newman in Friuli-Venezia Giulia. - che contiene il Piano d'azione.
- Decreto del Direttore del Servizio Fitosanitario n. 478 del 25 agosto 2023 Definizione delle aree delimitate:
- Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Popillia japonica* Newmann approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 18 marzo 2024



- Standard IPPC-FAO ISPM 4: Requirements for the establishment of pest free areas;
- Standard IPPC-FAO ISPM 5: Glossary of phytosanitary terms;
- Standard IPPC-FAO ISPM 6: Guidelines for surveillance;
- Standard IPPC-FAO ISPM 9: Guidelines for pest eradication programmes;
- Standard EPPO PM 9/10 (1): Generic elements for contingency plans;
- Standard EPPO PM 9/21(1): Popillia japonica: procedures for official control;
- EFSA Pest Survey Card: Popillia japonica;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 38 Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo: *Popillia japonica*;
- Servizio Fitosanitario Nazionale Documento Tecnico Ufficiale 16 Protocollo diagnostico per l'identificazione di *Popillia japonica*.

2. Tassonomia e biologia

Nome scientifico: *Popillia japonica* Newman.

Nome comune: Scarabeo giapponese oppure Coleottero giapponese (Japanese beetle).

Ordine e famiglia: Coleoptera, Scarabaeidae.

Popillia japonica è un coleottero scarabeide che compie alle latitudini oggetto dell'infestazione una sola generazione all'anno.


Dalla letteratura risulta che gli adulti emergono dal terreno a partire dal mese di giugno con il maggior numero di insetti in volo verso la metà di luglio. Il volo degli adulti è condizionato anche dalle condizioni meteorologiche preferendo le giornate soleggiate, con poco vento e temperature tra i 21°C e i 35°C.

Gli adulti appena emersi dal terreno si spostano sulle piante ospiti per l'alimentazione e l'accoppiamento, preferendo le esposizioni soleggiate. I maschi compaiono alcuni giorni prima delle femmine. Le femmine

depongono le uova a piccoli gruppi e poi riemergono per una nuova fase di alimentazione prima di deporre altre uova e procedono in questo modo per tutta la durata della loro vita (circa 30-45 giorni) arrivando a deporre un totale di 40-60 uova ciascuna.

La deposizione avviene a gruppi di uova all'interno di piccole gallerie profonde 5-10 cm in genere in prati umidi con la presenza di graminacee e solo occasionalmente in altre colture come ad esempio mais e soia.

Nei mesi invernali la popolazione, composta in prevalenza da larve di III età, staziona nel terreno ad una profondità variabile tra i 10 e i 25 cm, in primavera le larve si spostano nuovamente negli strati più superficiali del terreno dove riprendono l'attività trofica a carico delle radici delle piante. In tarda primavera, completato lo sviluppo e raggiunti circa 32 mm di lunghezza, le larve di III età si impupano all'interno di celle terrose, da cui a inizio estate sfarfalleranno gli adulti.



Descrizione degli adulti

il corpo dell'individuo adulto è di forma ovale e le dimensioni variano da 8 a 11 mm di lunghezza e da 5 a 7 mm di larghezza. Il colore è tipicamente verde metallico con le elitre color rame. La femmina generalmente è più grande del maschio. In entrambi i sessi, su ogni lato dell'addome sono presenti 5 ciuffi di pelo bianchi e due ulteriori ciuffi nella parte tergale dell'ultimo segmento addominale che permettono di distinguerla facilmente questa specie da altri coleotteri scarabeidi.

Descrizione delle larve

Lo sviluppo larvale avviene attraverso 3 stadi e la lunghezza passa da circa 1.5 mm appena sgusciata dall'uovo a 25-32 mm quando giunge a maturità. Il corpo è di colorazione giallastra con il capo e l'estremità posteriore più scuri. A riposo è caratterizzato dalla tipica forma a "C" comune negli scarabeidi, da cui si distingue per due file di



setole disposte a V, presenti sull'ultimo segmento addominale. Per il riconoscimento è necessaria l'osservazione al

microscopio.



3. Potenziale diffusione

Il Friuli Venezia Giulia presenta ampie aree climaticamente adatte allo sviluppo di *Popillia japonica*. Si ritiene quindi, anche a seguito di approfondimenti con i tecnici ARPA FVG che, a parte le aree a quote più elevate, il rischio di diffusione sia presente in gran parte del territorio regionale coinvolgendo diversi ambienti di interesse agrario, ornamentale, naturale e forestale.

Nell'area di attuale rinvenimento la diffusione potrebbe essere rallentata dall'abbondante presenza di pini che non sono piante ospiti.

4. Piante ospiti

Popillia japonica allo stadio adulto può nutrirsi su più di 300 specie di piante erbacee, arbustive ed arboree. Le più rilevanti presenti sul territorio regionale sono:

Vitis vinifera, Vitis sp., Corylus sp., Rubus sp., Prunus sp., Malus sp., Pyrus sp., Morus sp., Actinidia sp., Zea mays, Glycine max, Rosa sp., Tilia sp., Betula sp., Crataegus sp., Hibiscus sp., Wisteria sp., Parthenocissus sp., Oenothera sp., Reynoutria japonica, Urtica sp., Convolvulus sp., Rumex spp., Hypericum perforatum, Artemisia sp., Salix sp., Alnus sp., Ulmus sp., Carpinus sp., Lythrum salicaria. Un elenco più esaustivo sulle piante ospiti in allegato I.

5. Ruoli e responsabilità per l'attuazione delle misure fitosanitarie

Strutture coinvolte nell'Unità territoriale regionale per l'emergenza fitosanitaria *Popillia japonica* Newman istituita con Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 92 del 21/02/2024:

- Regione Friuli Venezia Giulia Ersa Servizio Fitosanitario Regionale
- Regione del Veneto Unità Organizzativa Fitosanitario
- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA DC
- Comune di Lignano Sabbiadoro
- Comune di Latisana
- Carabinieri forestali Reparto CC Biodiversità Tarvisio
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
- Protezione Civile della Regione
- Ordine Dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia
- Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Coldiretti Friuli Venezia Giulia

a cui possono essere aggiunte altre figure all'occorrenza per specifiche esigenze.

L'unità territoriale per l'emergenza fitosanitaria *Popillia japonica* Newman potrà essere ridefinita secondo le necessità con nuovo decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.



6. Delimitazione delle aree del focolaio di cui al DDS n. 478 del 25 agosto 2023

Le misure fitosanitarie descritte in questo documento trovano applicazione nell'Area delimitata di cui al Decreto del Direttore di Servizio n. 478 del 25 agosto 2023 ad oggetto: "Definizione delle aree delimitate a seguito della conferma ufficiale della presenza di *Popillia japonica* Newman nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'applicazione delle misure fitosanitarie di emergenza al fine dell'eradicazione" ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) 2016/2031 (notificato alla Commissione Europea sul portale *Europhyt* con notifica numero 2260) e in eventuali territori limitrofi, in caso di nuovi ritrovamenti come previsto dal Piano d'azione contenuto nell'Ordinanza n° 5 del 28 settembre 2023 del Servizio fitosanitario nazionale.


La delimitazione è stata effettuata sulla base dei risultati delle indagini di delimitazione dell'area:

- 1. Ispezioni visive
 - Con le ispezioni visive sono stati individuati 14 esemplari totali nelle giornate del 6, 7, 12 e 26 luglio esclusivamente nella particella 1302 del foglio 59 del comune censuario di Lignano Sabbiadoro (di cui uno è sfuggito alla cattura). Nelle restanti aree del comune di Lignano Sabbiadoro non sono stati individuati altri esemplari.
- 2. Trappole
 - Le trappole hanno evidenziato catture solo all'interno della particella 1302 del foglio 59 del comune censuario di Lignano Sabbiadoro.

La delimitazione ha la funzione di individuare l'area di applicazione delle misure fitosanitarie specifiche per le diverse zone. Si è scelto di identificare oltre alle zone infestata e cuscinetto ai sensi del reg. (UE) 2023/1584 anche la zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza:

- ✓ zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza di *Popillia japonica* (particella 1302 del foglio 59 del comune censuario di Lignano Sabbiadoro);
- ✓ zona infestata (che include la zona dove è ufficialmente confermata la presenza e una fascia di almeno 1 km partendo dai punti di rinvenimento);
- ✓ zona cuscinetto (territorio ricadente in una fascia larga almeno 5 km dal bordo esterno della zona infestata);
- ✓ area delimitata: insieme di zona infestata e zona cuscinetto.

Le aree costituite completamente da mare sono state escluse dalla delimitazione delle zone infestate e cuscinetto. La forma delle zone cuscinetto e infestata sono state leggermente ampliate rispetto alle distanze previste per la delimitazione dal reg. (UE) 2023/1584 per dare una forma con confini facilmente descrivibili alla cittadinanza e sono disponibili in formato cartografico scaricabile dal sito di Ersa al fine di avere la geometria precisa. I documenti scaricati prima del 29/04/2024 vanno sostituiti con quelli presenti sul sito a partire da questa data in quanto sono stati risolti alcuni errori topologici con piccolissime modifiche di perimetrazione per una migliore gestione delle zone infestata e cuscinetto, senza significative variazioni della superficie totale di entrambe le aree.



Tale delimitazione potrà essere ridefinita in base a nuove acquisizioni tecniche o scientifiche e naturalmente in base a nuovi rinvenimenti, non ascrivibili a semplici incursioni.



7. Prime misure fitosanitarie urgenti

In caso di nuovi ritrovamenti, non ascrivibili a semplici incursioni, il Servizio fitosanitario regionale mette in atto misure fitosanitarie urgenti.

In caso di ritrovamento di insetti adulti:

- intensificazione delle indagini visive per delimitare l'area infestata;
- installazione trappole per cattura massale (nell'area di primo rinvenimento) e installazione di trappole senza attrattivo floreale e quindi per la cattura di soli maschi, in vari siti a distanze crescenti dal primo rinvenimento esposte per periodi limitati di tempo.

In caso di ritrovamento di larve:

- intensificazione dei campionamenti di terreno per delimitare l'area infestata.

In entrambi i casi di ritrovamento:

- raccolta campioni per analisi e conferma ufficiale;
- divieto di spostamento di suolo e substrati di coltivazione dall'area delimitata;
- divieto di spostamento dei detriti vegetali non trattati e, nel periodo di volo degli adulti, dall'area delimitata:
- indagini per identificare l'origine del focolaio;
- tempestiva comunicazione agli operatori professionali dell'area;
- comunicazioni istituzionali ad altre figure coinvolte nell'area del focolaio (es. Comune, Regioni confinanti, proprietari o gestori delle aree, ecc.).

8. Indagini e monitoraggio

L'attività di indagine nell'area indenne e di monitoraggio nell'area delimitata è svolta dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale e dal personale del Corpo Forestale Regionale nell'ambito delle rispettive attività istituzionali secondo le modalità di seguito descritte.

Indagini nell'area INDENNE

Per area indenne si intende tutta la superficie regionale esterna all'area delimitata e su questa porzione di territorio le indagini sono effettuate sulla base del rischio tra giugno e agosto mediante esami visivi per rilevare la presenza di insetti adulti:

- nelle zone a rischio di campi all'aperto, frutteti/vigneti, vivai, siti pubblici, aree a prato quali terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, nonché in serre e centri per il giardinaggio;
- nelle zone vicine all'asse della rete di trasporto viario ad elevato transito veicolare in particolare quando collega le zone in cui è nota la presenza dell'organismo nocivo;
- nelle aree turistiche ad elevata frequentazione nel periodo estivo.

Nel complesso si prevedono almeno 400 ispezioni visive distribuite sul territorio regionale con maggior concentrazione nella zona di pianura e pedemontana.

Si prevede inoltre l'installazione di una rete di almeno 30 trappole gestite dal Servizio Fitosanitario Regionale installate a maggio e controllate periodicamente nel periodo maggio-settembre.

Monitoraggio nell'area DELIMITATA

Nella zona dove è ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* si prevede l'installazione di trappole per la cattura massale con funzione anche di monitoraggio delle popolazioni per individuare il momento migliore in cui effettuare le ispezioni visive nell'area indenne.

Sono previste almeno 170 ispezioni visive nell'area infestata e almeno 170 nell'area cuscinetto svolte nel periodo di volo dell'insetto.


Sono previsti campionamenti e analisi del suolo per rilevare la presenza di larve di *Popillia japonica* nel periodo agosto - maggio, mediante la raccolta di almeno:

- 100 campioni di terreno nella zona dove è ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica* come da Standard EPPO PM 9/21;
- 20 nella restante zona infestata:
- 60 nella zona cuscinetto.

A supporto delle indagini visive potranno essere utilizzate trappole attivate con il solo feromone femminile per attrarre i maschi esposte per periodi di tempo limitati così da aumentare l'efficacia di rilevazione delle ispezioni visive.



Il piano dei monitoraggi e lo schema di campionamento sopra descritti garantiscono la rilevazione di un livello di presenza dell'organismo nocivo specificato dell'1 % con un grado di affidabilità almeno del 95 % come previsto dal Reg (UE) 2023/1584.



Annual cycle of Popillia japonica indicating the potential timing to detect the pest at the various life stages, based on the information from northern Italy



Analisi dei campioni

I campioni di insetti (adulti o larve) saranno analizzati per l'identificazione specifica dal laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale o dai laboratori riconosciuti ufficialmente della rete di laboratori ufficiali nazionali.

9. Misure fitosanitarie

Le misure fitosanitarie previste dal seguente documento si applicano:

- per tutto il 2024;
- per gli anni successivi fino all'azzerarsi delle catture;
- per ulteriori 2 anni dal primo anno senza catture, dopo i quali potrà ritenersi avvenuta l'eradicazione.

Misure di competenza esclusiva del Servizio Fitosanitario Regionale

- 1. Cattura massale degli adulti con installazione di trappole durante il periodo maggio-ottobre, come dettagliato in allegato II;
- Cattura manuale degli adulti sulla vegetazione operando nelle prime ore del mattino almeno una volta alla settimana durante l'intero periodo di volo dell'insetto, anche con l'ausilio di ombrelli entomologici e retini da sfalcio e con successiva distruzione del materiale biologico raccolto. Per questa attività il Servizio fitosanitario regionale potrà avvalersi del supporto operativo del Corpo forestale Regionale;
- 3. Controllo biologico con installazione di trappole per autodisseminazione del fungo entomopatogeno *Metarhizium brunneum*;
- 4. Applicazione di nematodi entomopatogeni della specie *Heterorhabditis bacteriophora* in autunno e primavera con le modalità indicate in allegato III nelle aree di effettivo rinvenimento dell'insetto;

Misure da applicare all'intera REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- 1. Divieto di installazione trappole per *Popillia japonica* senza l'autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.
- 2. Divieto di aprire o manomettere in alcun modo le trappole installate dal Servizio Fitosanitario Regionale riconoscibili da apposito cartellino

Misure da applicare alla ZONA INFESTATA

- 1. Divieto di irrigazione dei prati nell'area infestata nel periodo giugno-agosto per il contrasto alle larve; prati infestati e irrigazione vengono definiti in allegato IV;
- 2. Divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm e dei substrati utilizzati per la coltivazione delle piante (prescrizione da evidenziare in caso di rilascio di autorizzazioni da parte del Comune a lavori che prevedano movimentazione terra);
- 3. Divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori della zona infestata, nel periodo giugnoagosto a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all'area infestata. I trattamenti previsti per lo spostamento dei detriti vegetali al di fuori della zona infestata sono indicati nell'allegato V;
- 4. Obbligo di lasciare l'erba sfalciata sul prato (mulching), o di compostarla o di accumularla in loco;



- 5. Se ritenuto necessario dal Servizio fitosanitario regionale, utilizzo della fresatura meccanica per distruggere le larve nel terreno in periodi appropriati dell'anno;
- 6. Se ritenuto necessario dal Servizio fitosanitario regionale, utilizzo di nematodi entomopatogeni della specie Heterorhabditis bacteriophora.

Misure da applicare alla ZONA DOVE UFFICIALMENTE È STATA CONFERMATA LA PRESENZA

Alla zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza si applicano oltre alle misure per la zona infestata anche le seguenti misure:

- 1. Divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati (escluse le piante marine raccolte dalla spiaggia) al di fuori della zona in cui è stata confermata la presenza di *Popillia japonica* durante il periodo giugnoagosto.
- 2. Divieto di spostamento al di fuori della zona in cui è stata confermata la presenza di *Popillia japonica*, dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm (prescrizione da evidenziare in caso di rilascio di autorizzazioni da parte del Comune a lavori che prevedano movimentazione terra).

Al fine di evitare la dispersione dell'insetto in altri siti non viene applicato a questa zona il divieto di irrigazione dei prati infestati. Poiché la presenza di *Popillia japonica* è limitata a questa specifica zona si intende creare in questo modo un ambiente favorevole all'insetto ed evitare quindi la migrazione verso l'esterno, rendendo nel contempo l'insetto soggetto all'azione nelle misure di contrasto attivo poste in essere (es. cattura massale, nematodi entomopatogeni).

Misure da applicare alla ZONA CUSCINETTO

- 1. Divieto di spostamento al di fuori dell'area delimitata (zona infestata + zona cuscinetto) dello strato superiore del suolo fino a una profondità di 30 cm.
- 2. Divieto di spostamento al di fuori dell'area delimitata (zona infestata + zona cuscinetto) dei i substrati di coltivazione a meno che non siano stati sottoposti a misure adeguate a prevenire l'infestazione delle piante specificate (pacciamatura o altra copertura atta ad escludere l'ovideposizione da parte degli insetti adulti, applicata prima del periodo di volo dell'insetto ai contenitori con le piante coltivate in substrati).
- 3. Divieto di spostamento di detriti vegetali NON TRATTATI al di fuori dell'area delimitata (zona infestata + zona cuscinetto) nel periodo giugno-agosto, a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all'area delimitata. I trattamenti previsti per lo spostamento dei detriti vegetali sono indicati nell'allegato V.
 - L'erba sfalciata può essere lasciata sul prato (mulching), compostata o di accumulata in loco.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare lo spostamento dello strato superiore del suolo, dei substrati di coltivazione utilizzati e dei detriti vegetali non trattati al di fuori della zona cuscinetto senza le prescrizioni in allegato V, solo a seguito di indagini con esito negativo su campioni di suolo o visive sulla vegetazione effettuate nei periodi opportuni. Le informazioni sull'esito di tali indagini vengono pubblicate sul sito di Ersa anche con Decreto del Direttore di Servizio.

10. Ritrovamento da parte di persone esterne al Servizio Fitosanitario Regionale

In caso di ritrovamento di sospetti esemplari di *Popillia japonica* al di fuori della zona dove ufficialmente è stata confermata la presenza, è necessaria la tempestiva segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale al seguente recapito: segnalazioni.fitosanitarie@ersa.fvg.it fornendo le seguenti informazioni:

- luogo preciso del ritrovamento e data;
- fotografia dettagliata dell'insetto;
- recapito a cui essere contattati.

Se possibile gli individui vanno catturati e consegnati in contenitori sigillati al personale del Servizio fitosanitario regionale o al personale delle Stazioni forestali competenti per il territorio (https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/foreste/corpo-forestale/).

11. Piano di formazione

Il personale del Servizio Fitosanitario Regionale oltre all'attività di formazione e di aggiornamento organizzata dal Servizio fitosanitario centrale così come previsto dal Piano d'emergenza, potrà essere coinvolto in attività specifiche di formazione relative alle peculiarità dell'emergenza regionale e alla condivisione nell'applicazione delle misure fitosanitarie.



Il personale del Corpo Forestale Regionale viene annualmente coinvolto nell'attività di sorveglianza del territorio nell'ambito delle attività relative all'Inventario fitopatologico forestale regionale - BAUSINVE e in questo ambito ci saranno specifici approfondimenti legati all'emergenza fitosanitaria *Popillia japonica*; se necessario, il Servizio Fitosanitario Regionale provvederà ad ulteriori incontri di formazione e/o aggiornamento.

Ulteriori attività formative potranno essere organizzate dal Servizio Fitosanitario qualora lo ritenga necessario per la migliore e corretta applicazione delle misure fitosanitarie previste.

12. Campagna informativa

In tutta la Regione

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla presenza e alle conseguenze di una espansione del focolaio di *Popillia japonica* si utilizzeranno diversi canali per raggiungere il più alto numero di persone possibile con una particolare attenzione alla popolazione e agli operatori professionali residenti nell'area delimitata.

- Aggiornamento del sito web dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia Servizio Fitosanitario, con tutto il materiale informativo, normativo e scheda tecnica aggiornati.
 (https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/31_Popillia-japonica-Scarabeo-giapponese.html)
- 2. Post su Facebook, Instagram e Telegram con informazioni riguardanti Popillia japonica
- 3. Incontri ed interventi informativi presso istituti scolastici della regione
- 4. Incontri ed interventi informativi per le associazioni di professionisti e le organizzazioni di produttori
- 5. Produzione di video/audio informativi brevi da utilizzare per canali radio, televisivi o web

Nell'intera AREA DELIMITATA

Particolare attenzione sarà portata alla spiegazione delle misure adottate e all'importanza dell'eradicazione:

- 1. Produzione di materiale informativo stampato in italiano, e se opportuno in altre lingue, da distribuire presso i punti ad elevata frequentazione
- 2. Predisposizione e affissione di cartelli informativi nei punti di maggiore affluenza
- 3. Incontri con i cittadini residenti nei comuni in cui ricade l'area delimitata in coordinamento con le strutture cittadine
- 4. Incontri con gli operatori professionali interessati presenti nelle aree delimitate

13. Valutazione e revisione delle misure

Le misure fitosanitarie saranno aggiornate con un nuovo Decreto del Direttore del Servizio ogni qualvolta nuovi fatti o conoscenze possano renderlo più adatto all'evoluzione della situazione di emergenza.

Le misure fitosanitarie saranno comunicate immediatamente dal Servizio fitosanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia agli operatori professionali e alle altre figure interessate alle misure dirette all'eradicazione.

14. Violazione delle disposizioni

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente documento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 comma 15 del decreto legislativo 19 del 2 febbraio 2021.

Il Servizio Fitosanitario Regionale (FVG) è l'organo competente a irrogare sanzioni ai sensi del comma 30 del medesimo articolo.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 comma 15 del D.Lgs. 19/2021 possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria così come previsto dall'art. 13 della L. n. 689/1981.



Allegato I - Elenco piante ospiti

Elenco complessivo possibili piante ospiti (da sito EPPo EPPOCode Nome scientifico			
CYLAV	Chaire and		
GLXMA	Glycine max		
MABSD	Malus domestica		
PHSVX	Phaseolus vulgaris		
PRNAR	Prunus armeniaca		
PRNAV	Prunus avium		
PRNDO	Prunus domestica		
PRNPS	Prunus persica		
PRNSN	Prunus spinosa		
1ROSG	Rosa		
VITVI	Vitis vinifera		
1WSTG	Wisteria		
ZEAMX	Zea mays		
POLCU	Fallopia japonica		
10EOG	Oenothera		
1URTG	Urtica		
ACRPA	Acer palmatum		
ACRPL	Acer platanoides		
1ATIG	Actinidia		
AECHI	Aesculus hippocastanum		
ALGRO	Alcea rosea		
ALUGL	Alnus glutinosa		
ALUJA	Alnus japonica		
ALGOF	Althaea officinalis		
AMCJA	Ampelopsis japonica		
1ASPG	Asparagus		
ASPOF	Asparagus officinalis		
BEHRA	Berchemia racemosa		
ВЕТРО	Betula populifolia		
CSNCR	Castanea crenata		
CSNDE	Castanea dentata		
CXEAL	Clethra alnifolia		
1CYPF	Cyperaceae		
DIUES	Dioscorea esculenta		
POLCO	Fallopia convolvulus		
FIIKA	Filipendula kamtschatica		
FRAAN	Fragaria x ananassa		
1HIBG	Hibiscus		
HIBPA	Hibiscus palustris		
HIBSY	Hibiscus syriacus		
HUMLU	Humulus lupulus		
HYPJA	Hypericum japonicum		
IUGNI	Juglans nigra		
KERJA	Kerria japonica		
LAEIN	Lagerstroemia indica		
MABBA	Malus baccata		
MABFB	Malus floribunda		
MALPU	Malva pusilla		
MEDSA	Medicago sativa		
	+		
MEIAZ	Melia azedarach		

OCIBA	Ocimum basilicum
OEOBI	Oenothera biennis
1PRTG	Parthenocissus
PRTQU	Parthenocissus quinquefolia
POLLA	Persicaria lapathifolia
POLOR	Persicaria orientalis
POLPY	Persicaria pensylvanica
PLTOR	Platanus orientalis
PLTHY	Platanus x hispanica
1GRAF	Poaceae
POPMA	Populus maximowiczii
POPNT	Populus nigra var. italica
PRNCX	Prunus cerasifera var. pissardii
PRNCE	Prunus cerasus
PRNJP	Prunus japonica
PRNPN	Prunus persica var. nucipersica
PRNSC	Prunus salicina
PRNSO	Prunus serotina
PRNSL	Prunus serrulata
PTEAQ	Pteridium aquilinum
QUEAS	Quercus acutissima
QUEVB	Quercus variabilis
RHERP	Rheum rhaponticum
ROBPS	Robinia pseudoacacia
ROSMU	Rosa multiflora
RUBCR	Rubus crataegifolius
1RUMG	Rumex
SAXDI	Salix discolor
SAXVI	Salix viminalis
SSAAL	Sassafras albidum
SMICH	Smilax china
LYPES	Solanum lycopersicum
SOLME	Solanum melongena
SOUAM	Sorbus americana
TILAM	Tilia americana
TILCO	Tilia cordata
TILJA	Tilia japonica
TILMI	Tilia miqueliana
TOXQU	Toxicodendron pubescens
TRFPR	Trifolium pratense
ULMAM	Ulmus americana
ULMPA	Ulmus parvifolia
ULMPR	Ulmus procera
1VACG	Vaccinium
VACCO	Vaccinium corymbosum
VITAE	Vitis aestivalis
VITFL	Vitis ficifolia var. lobata
VITLA	Vitis labrusca
WSTFL	Wisteria floribunda
ZELSE	Zelkova serrata



Allegato II - Protocollo per la cattura massale

Protocollo per l'eradicazione mediante CATTURA MASSALE nelle zone dove ufficialmente è stata confermata la presenza di *Popillia japonica*

- 1. Installazione di un adeguato numero di trappole con doppio attrattivo, floreale e sessuale, a distanza di almeno 50 m l'una dall'altra, da effettuarsi entro la prima metà di maggio per intercettare anche i primi individui in volo;
- 2. Le trappole vengono dislocate nella parte centrale della zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica*;
- 3. Le trappole vengono posizionate su supporto di legno/metallo in posizione soleggiata (ottimale l'irraggiamento diretto nelle ore centrali della giornata) e distanti da eventuali piante ospiti non meno di 3 metri e a un'altezza media compresa tra i 60 cm e i 150 cm a seconda della prevalenza nell'area circostante di prati e arbusti di altezza contenuta o di piante ospiti di altezza più elevata;
- 4. Ogni trappola viene fornita di cartellino con codice identificativo univoco, con l'avviso "NON TOCCARE" e con l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni al riguardo;
- 5. Le coordinate geografiche e il codice identificativo di ogni trappola vengono registrate sull'applicativo Morgana;
- 6. Il controllo delle trappole viene effettuato settimanalmente con rimozione degli individui catturati, conteggio e registrazione dei dati;
- 7. Le trappole vengono rimosse non prima del mese di ottobre e soltanto quando le catture sono pari a zero per almeno tre settimane consecutive;
- 8. La presenza delle trappole viene comunicata anche ai gestori dell'area con i quali viene condivisa la necessità di ulteriori cartelli informativi;
- 9. Le trappole non devono essere posizionate nell'ulteriore fascia di ampiezza di 1 km esterna alla zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *P. japonica*, a meno che non venga tolto il feromone sessuale.



Allegato III - Protocollo per l'intervento di eradicazione con il nematode entomopatogeno *Heterorhabditis bacteriophora* nella zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di *Popillia japonica*.

Protocollo per l'eradicazione con il NEMATODE ENTOMOPATOGENO *Heterorhabditis* bacteriophora nelle zone dove ufficialmente è stata confermata la presenza di *Popillia* japonica

- 1. La copertura erbosa deve essere di altezza inferiore ai 5-10 cm, in caso contrario si deve provvedere allo sfalcio dell'erba per permettere alla sospensione acquosa contenente in nematodi di raggiungere il terreno evitando di essere intercettata dalla vegetazione;
- 2. In presenza di superfici miste arboree/erbacee, dove possibile, viene effettuato lo sfalcio anche in prossimità degli alberi e/o arbusti;
- 3. L'intervento va eseguito con terreno umido, con almeno 5 mm di acqua prima della distribuzione dei nematodi e possibilmente andrebbe mantenuto umido per alcuni giorni per consentire la massima attività del nematode;
- 4. In previsione dell'intervento, consultare ARPA FVG Osservatorio meteorologico regionale del Friuli Venezia Giulia (telefono Sala Meteo 0432 926831) per le previsioni puntuali in merito alle possibili precipitazioni piovose che possano apportare al terreno la quantità di acqua richiesta;
- 5. In mancanza di precipitazioni utili per il periodo prescelto per l'intervento, si procede con l'irrigazione con almeno 5 mm sulla superficie;
- 6. In caso di aree pubbliche il perimetro della particella interessata alla distribuzione dei nematodi viene delimitato con nastro segnaletico e cartelli informativi sugli scopi e le modalità dell'intervento;
- 7. Per la distribuzione dei nematodi vanno utilizzati appositi macchinari compatibili con quanto previsto in etichetta dal produttore dei nematodi
- 8. Volume minimo di acqua per la distribuzione dei nematodi: 1.000 litri/ha
- 9. Quantità di nematodi distribuiti per metro quadro: 250.000 500.000



Allegato IV - Divieto di irrigazione dei prati infestati nel periodo giugno - agosto.

Definizioni di prato infestato.

Tutte le estensioni di terreno che ricadono all'interno della zona infestata, coperte da erbe spontanee o seminate, monofite, oligofite o polifite, con durata annuale o pluriennale, compresi i tappeti erbosi per uso sportivo, ornamentale e ricreativo.

Ai fini dell'applicazione del divieto di irrigazione non sono considerati prato infestato:

- aiuole con superficie del terreno ricoperta esclusivamente da specie ornamentali a fiore;
- vasi o contenitori con esclusivamente specie ornamentali a fiore;
- aree coperte da pacciamatura con teli o altro materiale idoneo (cortecce di pino, argille, ecc...),

Non rientrano nella casistica di prato infestato gli orti coltivati e le coltivazioni agrarie produttive.

Definizioni di irrigazione.

Ai fini dell'applicazione di questa misura per irrigazione s'intende:

• qualsiasi apporto artificiale di acqua atto a mantenere vitale o a far accrescere la vegetazione.

Il Servizio Fitosanitario Regionale SFR può autorizzare l'irrigazione della sola categoria dei tappeti erbosi ad uso sportivo a fronte di specifiche valutazioni e dell'individuazione di misure alternative.



Allegato V - Trattamenti ammessi per derogare al divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati.

Le modalità e il luogo di conferimento dei detriti vegetali destinati ad essere trattati in apposite aree ricadenti all'interno della zona specificata (zona infestata oppure zona infestata + zona cuscinetto) vengono definiti dall'amministrazione Comunale per il territorio di competenza in accordo con il Servizio Fitosanitario.

I trattamenti ammessi per lo spostamento dei detriti vegetali al di fuori della zona specificata sono i seguenti:

- 1. Solarizzazione dei detriti vegetali all'interno di container chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente (o altre contenitori trasparenti di raccolta) che deve permanere per almeno 2 giorni al sole prima di poter spostare il contenuto dalla zona specificata;
- 2. Fumigazione del detrito vegetale in container chiuso con fosfina (Fosfuro di idrogeno, PH3) ad opera di ditte specializzate;
- 3. Cippatura o altro trattamento meccanico atto a sminuzzare il materiale vegetale prima dello spostamento al di fuori della zona specificata.

Il divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati non comprende gli sfalci da foraggio e la trinciatura degli stocchi di mais.



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO TONELLO

CODICE FISCALE: TNLPLA74H13Z103Y DATA FIRMA: 30/04/2024 16:49:55

 $4 \verb|E694E4FCBA924F60DF08BAFE5C779AC23BA62172E47FF3D4E19BD607D4D975D|$